



Atto Dirigenziale N. 884 del 22/03/2023

Classifica: **010.29.01**

Anno **2023**

(Proposta n° 1610/2023)

<i>Oggetto</i>	CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE PERMANENTE N. PB/013402 – S.P. 118 PANZANO-TESTALEPRE 5+920 LATO DESTRO: INSTALLAZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO SU STRUTTURA PROPRIA, MONOFACCIALE NON ILLUMINATA DI CM 100 X 150– POGGIO AL SOLE S. AG. S – COMUNE: TAVARNELLE VAL DI PESA.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - U.O. PUBBLICITA
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Tpl E Concessioni E Autorizzazioni Codice Della Strada - Ambito Concessioni
<i>Riferimento PEG</i>	725
<i>Resp. del Proc.</i>	RITA DABIZZI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Rita Dabizzi

NARRIC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. 8907 del 17/02/2023, presentata da DAVAZ JOHANNES quale proprietario della società POGGIO AL SOLE S. AG. S con sede in BARBERINO TAVARNELLE (FI), VIA STRADA RIGNANA n. 2, partita Iva 01419610488, volta ad ottenere l'installazione della insegna di esercizio su strada S.P. 118 PANZANO-TESTALEPRE 5+920 lato DESTRO nel Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA, avente le seguenti caratteristiche:

- tipo monofacciale, non illuminata
- dimensioni : cm 100 x 150

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e

gestione delle strada e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che la Città metropolitana di Firenze, succeduta alla omonima Provincia ai sensi della legge n. 56/2014, è proprietaria della Strada n. 118 “PANZANO-TESTALEPRE”, e dunque competente per tutte le attività previste dal sopracitato articolo 14 del Codice della strada;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 19 del 31.03.2021;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'atto dirigenziale n. 2069 del 05.08.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa TPL Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di autorizzare** POGGIO AL SOLE S. AG. S con sede in BARBERINO TAVARNELLE (FI), VIA STRADA RIGNANA n. 2, partita Iva 01419610488, all'installazione dell'impianto pubblicitario descritto in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - L' insegna di esercizio su struttura propria, dovranno essere collocate nella sede dell'attività a cui si riferisce e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 1, Art.48 comma 1, Art. 49, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92; e quanto indicato nel “Nuovo regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città metropolitana di Firenze o in vista di esse” approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 19 del 31.03.2021
 - Le dimensioni dell' insegna di cm 100 X 150, monofacciale non illuminata, la tipologia dei materiali ed i colori devono rispettare le norme e regolamenti vigenti in materia, nonché il bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite dall'art. 53, del D.P.R. 495/92;
 - Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente;
 - Non sono consentiti freccia di direzione e numero di telefono.
 - Se luminosa, non potrà avere luce intermittente né intensità luminosa superiore a 150 lumen per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento o generi confusione nell' avvistamento dei segnali stradali.
 - Che siano rispettate le indicazioni riguardanti il segnalamento temporaneo del cantiere, così come prescritto all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 e per quanto previsto al Decreto Attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e schemi segnaletici a questo allegati;
 - Il concessionario è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dell'impianto in oggetto e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione - Art.53, comma 3 ed Art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità;
 - Il concessionario è obbligato a rimuovere i mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze;
 - Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.

- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
 - Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso;
 - Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
 - La Società dovrà, inoltre, apporre sulle insegne di esercizio, a propria cura e spese, una targhetta, ben visibile, nella quale siano presenti i seguenti dati:
 - a) Città Metropolitana di Firenze
 - b) POGGIO AL SOLE S. AG. S
 - c) Concessione Pb/013402 del 20/02/2023
 - d) S.P. 118 PANZANO-TESTALEPRE 5+920 lato DESTRO
 - e) Scadenza: 19/02/2026 tacitamente rinnovabile
 - Imposta di bollo pari a €16 assolta in modo virtuale Aut. Uff. Terr. Fi n°81225 del 19.07.2019.
 - il ritiro della presente autorizzazione è subordinato al pagamento del canone previsto dal Regolamento vigente e pari per l'anno in corso ad Euro 00,00.
2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento.
 3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.
 4. La presente autorizzazione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
 - con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
 - con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
 - con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
 5. sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 8907 del 17/02/2023.
 6. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
8. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

Firenze, 22/03/2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITA DABIZZI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”